

Seminario di aggiornamento



Ancona, 25 ottobre 2008

Avv. Ernesto Russo

CERTIFICAZIONI MEDICHE E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL "CODICE DELLA PRIVACY"

D.M. 18/02/1982

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

Art. 1

Ai fini della tutela della salute, **coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica** allo sport che intendono svolgere o svolgono.

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è **demandata alle federazioni sportive nazionali** o agli enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.

D.M. 18/02/1982

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

Art. 5

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è **condizione indispensabile** per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere **conservato presso la società sportiva** di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore **per almeno cinque anni**.

D.M. 28/02/1983

Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche

Art. 1

Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nel l'ambito delle attività parascolastiche;
- b) **coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva** riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

"Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria"

DISEGNO DI LEGGE NON APPROVATO

- ❖ Il 12/12/2007 il Senato aveva approvato il d.l. che prevedeva (art.1, comma 4, lettera c) **l'abrogazione delle disposizioni relative alla obbligatorietà del: "certificato di buona salute per la pratica delle attività sportive** di cui all'articolo 1 lettere a e b del decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 15 marzo 1983"
- ❖ Il successivo scioglimento delle Camere ha fatto decadere il disegno di legge

CERTIFICAZIONE MEDICA

- ❖ Obbligo di certificazione medica dello stato di buona salute del soggetto che si accinge a svolgere **un'attività sportiva di tipo non agonistico** (D.M. 28/02/1983).
- ❖ Obbligo di certificazione medica rilasciata da un **medico autorizzato** che abiliti alla **pratica agonistica** di una **determinata** disciplina (D.M. 18/02/1982).

Non sono valide fotocopie o dichiarazioni sostitutive

ATTIVITÀ MOTORIE

Determinazione Regione Veneto 13/01/1999

"La certificazione richiesta per le attività non agonistiche non lo è per le attività ginnico motorie a carattere ludico"

Nello stesso senso:
Regione Toscana
Regione Lazio
Regione Emilia-Romagna
Provincia di Bolzano

PROVVEDIMENTI REGIONALI

- ❖ Comunicazione **Regione Lazio** del 27/12/2004: **non occorre alcuna certificazione medica** per la partecipazione a corsi di apprendimento o perfezionamento (**attività ludico-motorie**)
- ❖ La delibera della Giunta della **Regione Emilia Romagna** n. 775 del 26 aprile 2004 ha disposto la **gratuità delle certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciate a favore dei minori e dei disabili** (libretto dello sportivo)

DELIBERA N. 9/2005 G.R. EMILIA ROMAGNA

Attività sportiva non agonistica quella che possieda entrambe le seguenti caratteristiche:

- a) **sia sistematica e continuativa, e sia sviluppata secondo gli indirizzi sportivi della Federazione**, Disciplina, Ente di appartenenza, in attuazione dei programmi tecnico-didattici della Società organizzatrice contenuti nello Statuto della stessa, come attestato da dichiarazione formale del legale rappresentante della società sportiva;
- b) sia effettuata da **bambini** di età non inferiore a 5 anni per la generalità delle discipline sportive, con la sola eccezione della pratica del nuoto, ginnastica e pattinaggio, per le quali l'età di accesso all'attività "sportiva" è fissata a 4 anni.

Provincia Autonoma di Bolzano

L.P. 18 novembre 2005 n.10

- 1) **attività sportiva agonistica fino a 18 anni** (dall'età prevista da ogni singola Federazione), visite mediche **gratuite** presso il centro di Medicina sportiva su presentazione di domanda da parte delle società sportive;
- 2) visite mediche per **attività sportiva non agonistica gratuite** per i giovani **dai 5 ai 16 anni** previste dal contratto collettivo dei medici pediatri

Provincia Autonoma di Bolzano

L.P. 18 novembre 2005 n.10

- ❖ L' art. 14 prevede che ***"per lo svolgimento di attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo, non è richiesta certificazione di alcun tipo"*** . La stessa Legge precisa che *"per attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo si intende quella svolta singolarmente o in gruppi per esclusi fini ricreativi.*
- ❖ Tale attività può essere anche organizzata da Istituzioni varie, da Enti e Associazioni anche riconosciute dal Coni, senza che comunque muti la sua natura, da motoria con carattere di tempo libero e ricreativo a sportiva (corsi di apprendimento o perfezionamento di varie discipline sportive ginnastica formativa in età pediatrica, danza, ginnastica per anziani, nuoto in piscina, body building ed altre attività fisiche in palestra, ginnastica presciistica, fitness, attività motoria nelle scuole materne ed elementari).

L.R. MARCHE n. 33 del 12.8.1994

- ❖ Le associazioni e società sportive devono subordinare il tesseramento e la partecipazione ad attività agonistiche dei propri atleti all'accertamento ed al rilascio di certificazioni di idoneità agonistica da parte di centri abilitati
- ❖ Il compenso da fatturare è determinato secondo parametri fissati dalla Regione

TRIB. BARI SENT. 2546 DEL 20.11.04

"... l'acquisizione del certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica, corrisponde ad una realtà oramai consolidata. Innegabile, dunque, la responsabilità del centro per violazione di quelle norme di accortezza e prudenza, che consiste nell'omessa verifica dell'idoneità fisica del soggetto leso allo svolgimento di attività sportive, implicanti sforzi fisici e defaticamento, tale da risultare, in taluni casi, non sostenibili risultando indispensabile, pertanto, a tal proposito una preventiva selezione sulla base delle condizioni individuali di salute dei soggetti che intendano cimentarsi"

CODICE DELLA PRIVACY

Nel 1996 la legge n. 675 regolamentò la tutela dei dati in Italia.

La legge si dimostrò inadeguata e la sua adozione risultò sporadica.

A seguito dell'evolversi della legislazione internazionale, l'Italia ha posto in essere un passo importante nell'adottare un corpo normativo unico denominato

Codice in materia di protezione dei dati personali

(Decreto Legislativo 30/ 6/ 2003 n. 196)

IL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DEGLI ENTI SPORTIVI

L'ente effettua **trattamenti** (*qualunque operazione o complesso di operazioni, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali*) allorchè raccoglie e utilizza dati personali quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi all'anagrafica associati, quelli incorporati in certificati di idoneità alla pratica sportiva etc...

QUALI TIPI DI DATI VENGONO GESTITI DA UN ENTE SPORTIVO?

Gli enti sportivi gestiscono molteplici
tipologie di dati quali ad esempio dati comuni
e sensibili relativi ai soci/associati

NOTA BENE

La stessa appartenenza all'ente potrebbe essere
considerata quale dato da tutelarsi.

DATI COMUNI E DATI SENSIBILI

- ❖ **Dati comuni**: sono i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche quali ad esempio il nome, il cognome, la data di nascita, la denominazione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica, le fotografie etc.
- ❖ **Dati sensibili**: sono i dati personali idonei a rivelare anche indirettamente (a) l'origine razziale ed etnica, (b) le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, (c) l'adesione ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso, (d) **lo stato di salute**.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- ❖ In base alla normativa privacy un ente sportivo, per tutte quelle attività che hanno una rilevanza civilistica, si configura come **Titolare** di una o più banche dati.
- ❖ Obblighi del Titolare: nominare i **Responsabili** e gli **Incaricati** per i differenti trattamenti (lettere di incarico), richiedere il consenso, effettuare la notifica al Garante ove necessario, predisporre le informative per gli interessati, adottare misure di sicurezza idonee alla custodia dei dati.

INFORMATIVA

Obbligo dell'informativa **anche in forma orale**
ex ***art. 13 D.lgs. 196/2003***

L'interessato dovrà essere previamente informato circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; i diritti di cui all'articolo 7 (modifica, cancellazione, trattamento in forma anonima); gli estremi identificativi del titolare.

INFORMATIVA BREVE

- ❖ Il Garante, con provvedimento del 19/06/2008, ha invitato i titolari a fornire **un'unica informativa** per il complesso di trattamenti adoperando un linguaggio semplice e comprensibile alla vasta platea di destinatari. A tal fine ha prescritto di redigere, per quanto possibile, una **prima informativa breve** rimandando ad un testo più articolato ed esaustivo che sia facilmente accessibile da parte dell'interessato.
- ❖ Lo stesso Garante suggerisce di utilizzare gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili senza ricorrere ad ulteriori documenti.

INFORMATIVA BREVE

I SUOI DATI PERSONALI

Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità istituzionali, amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi.

Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso ed agli altri suoi diritti, sono riportate sul nostro sito www.asdverdeamaranto.it

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

- ❖ L'art. 24, comma 1, lettera h, consente il **trattamento dei dati comuni** da parte degli enti od organismi senza scopo di lucro, **anche senza l'acquisizione del preventivo consenso**, qualora il trattamento avvenga per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo e/o dallo statuto.
- ❖ Deroga non valida nel caso in cui i dati oggetto del trattamento vengano comunicati all'esterno e/o siano oggetto di **diffusione**.
- ❖ Un ente costituito nella forma di **società di capitali** dovrà, dunque, acquisire **sempre** il consenso al trattamento dei dati.

DATI SENSIBILI

- ❖ I **dati sensibili** possono essere oggetto di trattamento solo con **il consenso scritto** dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
- ❖ Il **Garante** comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione **entro 45 giorni**, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, il Garante può prescrivere anche misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato.

AUTORIZZAZIONE GENERALE

Autorizzazione n. 2/2008: si autorizzano al trattamento dei dati sensibili *“le persone fisiche e giuridiche, gli enti, le associazioni e gli altri organismi che gestiscono impianti e strutture sportive esclusivamente in relazione ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche”*.

Tale autorizzazioni è valida
sino al 31 dicembre 2009

Stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità

TRATTAMENTO DATI - MARKETING

- ❖ Il trattamento dei dati anche per finalità commerciali e di **marketing** dovrebbe, invece, essere gestito diversamente acquisendone specificatamente il consenso e riportando nell'informativa le modalità del trattamento medesimo ed i soggetti cui i dati verranno comunicati.
- ❖ Il consenso al trattamento dei dati per finalità differenti da quelle istituzionali e/o da quelle strettamente amministrativo-contabili deve sempre essere **facoltativo**. Un eventuale diniego da parte del soggetto cui i dati si riferiscono non potrebbe mai costituire motivo per la non ammissione al centro.

MISURE MINIME DI SICUREZZA PER TRATTAMENTO DATI CON STRUMENTI ELETTRONICI

- ❖ **Autenticazione informatica**: dovrà essere adottato un sistema (es. password nella versione più semplice, o anche smart card, etc.) che consenta di verificare in modo certo e univoco l'identità di chiunque acceda ai computer ed a tutta la strumentazione elettronica con la quale si effettua il trattamento dei dati.
- ❖ Utilizzazione di un **sistema di autorizzazione** diverso da incaricato ad incaricato
- ❖ **Aggiornamento periodico** dell'individuazione dell'ambito del trattamento

MISURE MINIME DI SICUREZZA PER TRATTAMENTO DATI CON STRUMENTI ELETTRONICI

- ❖ **Protezione degli strumenti elettronici** e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici: sistemi di allarme, **antivirus** (aggiornati almeno ogni 6 mesi!), firewall etc.
- ❖ Copie di sicurezza e ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi (backup)
- ❖ **Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)**
L'obbligo di redigere ed aggiornare **entro il 31 marzo di ogni anno** il DPS sussiste solo per quegli enti che effettuano il trattamento di **dati sensibili attraverso strumenti elettronici**.

CONTENUTO DEL DPS

- ❖ L'elenco dei trattamenti di dati personali
- ❖ La **distribuzione dei compiti** e delle responsabilità
- ❖ L'**analisi dei rischi** che incombono sui dati
- ❖ Le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità
- ❖ La descrizione dei criteri e delle modalità per il **ripristino** della disponibilità dei dati
- ❖ La previsione di **interventi formativi** degli incaricati
- ❖ Per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

DPS - AUTOCERTIFICAZIONE

- ❖ L'art. 29 del D.L. n. 112/2008 – convertito in L. 133/2008. ha previsto che *"per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo **stato di salute o malattia dei propri dipendenti** senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B (il DPS per l'appunto) è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento"*.

GESTIONE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE

L'ente sportivo titolare del trattamento dovrà:

1. impartire precise **istruzioni** ai propri incaricati;
2. ogni incaricato dovrà custodire diligentemente i dispositivi necessari per il suddetto accesso e quindi la personale password;
3. la **password** dovrà essere lunga **almeno 8 caratteri** e non dovrà contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato a cui appartiene;
4. la password dovrà essere modificata dall'incaricato **ogni 6 mesi** nel caso di trattamento di dati comuni (**ogni 3 mesi** invece nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari);
5. dovranno essere impartite precise disposizioni ai soggetti incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

MISURE MINIME DI SICUREZZA PER TRATTAMENTI SENZA STRUMENTI ELETTRONICI

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti (es. **archivi chiusi a chiave**);
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in **archivi ad accesso selezionato** e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

SCADENZE

Il termine ultimo per adottare le **nuove misure minime di sicurezza** era stato fissato per il **31 marzo 2006**. Vale la pena ricordare, però, che **molti adempimenti non sono mai stati prorogati** (informativa, acquisizione del consenso, nomina di responsabili ed incaricati e tutte le misure di sicurezza fisiche logiche ed organizzative già previste dal DPR 318/1999).

APPARATO SANZIONATORIO

- ❖ Il Codice della Privacy, in caso di violazione delle relative disposizioni, prevede **sanzioni civili, amministrative e penali.**
- ❖ È previsto il risarcimento sia del **danno patrimoniale** sia del **danno non patrimoniale** anche in caso di violazione dell'art. 11 del Codice della Privacy sulle modalità di trattamento e sui requisiti dei dati.

SANZIONI CIVILI

- ❖ L'art. 15 del Codice dispone che *"chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile"*.

**Trattamento dei dati personali =
attività pericolosa**

- ❖ Inversione dell'onere della prova: bisognerà dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a far sì che il danno non si verificasse.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

- ❖ Omessa o inidonea informativa: pagamento di una somma che può variare **tra € 3.000 e € 30.000**
- ❖ Omessa informazione o esibizione al Garante: pagamento di una somma che può variare **tra € 4.000 e € 24.000**
- ❖ Trattamento illecito dei dati: **reclusione da 6 a 24 mesi**
- ❖ Mancata predisposizione del DPS: **arresto sino a 2 anni** e ammenda che può variare **tra € 10.000 e € 50.000**

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

- ❖ L'omissione del DPS, o di altre misure minime di sicurezza, rilevata dal Garante (o dalla **Guardia di Finanza** con la quale il Garante ha stipulato una convenzione) può essere sanata.
- ❖ L'Authority invita il titolare del trattamento in difetto a mettersi in regola. Nei **60 giorni** successivi alla scadenza fissata per l'adeguamento, il Garante verifica se l'irregolarità è stata sanata. In caso di risposta positiva, il titolare dovrà pagare una sanzione di **€ 12.500**, somma che estingue il reato, evitando qualsiasi implicazione di carattere penale.

Gr@zie per l'attenzione

CONTATTI

Sito internet:

www.martinellirogolino.it

 051/38.46.57  051/38.41.12

E-mail:

russo@martinellirogolino.it